

Rep. n.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura esperita ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e realizzata mediante il "Sistema Dinamico di Acquisizione" della Pubblica Amministrazione, per l'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di "hardware" con connessi servizi finalizzati al corretto funzionamento del Sistema Informativo Schengen (Lotto 2).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, addì __ del mese di _____ in Roma, nella sede del _____, avanti a me Dott _____ _____ Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data __.__.____, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio _____, Visto n _____ - sono presenti:

1) Il Dott. _____, agente in nome e per conto del Ministero dell' Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di _____, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) il Sig. _____, nato a _____ il ____ ____ - nella sua qualità di _____ della Società _____, con sede in _____ e rappresentanza legale in _____ - il quale dichiara che la Società _____, rappresentata, è iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, dal ____ ____, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. _____, domicilio fiscale e sede in Via _____, - _____

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE:

- a) l'Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C/PR/437/0001301/16 del 23/02/2016, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e realizzata mediante ricorso al "Sistema Dinamico di Acquisizione" della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di "hardware" nonché per l'aggiornamento ed "upgrade" di licenze "software" con connessi

servizi finalizzati al corretto funzionamento del Sistema Informativo Schengen, articolata su due distinti lotti.

- b) l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all'uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 947.000,00, oltre IVA, l'importo da porre a base d'asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica articolata su due lotti, di cui il secondo avente un valore complessivo di Euro € 150.000,00, IVA al 22% esclusa;
- c) l'Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando semplificato di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il ___/___/___ n. ___/___-___, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi dell'articolo 60 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n. __ del ___/___/___ nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;
- d) per il Lotto 2 sono pervenute n. _ offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta dell'___/___/___, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società "_____", con sede legale in _____, _____, al prezzo di Euro _____, cui sono da aggiungere Euro _____ per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro _____;
- e) la Società viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)

Il presente atto ha come oggetto la fornitura di "hardware" con connessi servizi finalizzati al corretto funzionamento del Sistema Informativo Schengen, nel seguito denominata anche "Fornitura".

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi all'allegato "A" al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all'offerta dell'Impresa in data ___/___/___, documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.

Fornitura:

Nello specifico, costituisce oggetto della presente fornitura:

- **Acquisto N. 2 SAN;**
- **Servizi di installazione/configurazione/assistenza per mesi 36 (trentasei).**

L'ammontare complessivo del contratto è di € 150.000,00, cui sono da aggiungere € 33.000,00 per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di € 183.000,00, così ripartito:

(articolo completabile solo a seguito di presentazione dell'offerta)

Opzioni

1. La realizzazione oggetto del contratto potrà essere implementata fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 311, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2. L'Amministrazione, entro i tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione di cui al disposto normativo dell'Art. 57, comma 5, lett. "b", del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., **per un'ulteriore annualità**, del valore stimato di € 50.000,00, IVA esclusa.

Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

L'Amministrazione, alla scadenza dei primi tre anni (qualora non intenda esercitare l'opzione di cui sopra) o in alternativa al termine dell'ulteriore annualità, di cui alla cennata opzione, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga della Fornitura nella misura strettamente necessaria alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge n. 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207;
- g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
- i) l'articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f) g), h) i) e j), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti *a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j)* che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegare al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 3

(Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)

Ai sensi dell'art. 119 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un "Direttore dell'Esecuzione" del contratto

con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione all'Impresa.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) anche avvalendosi di uno o più assistenti all'uopo individuati (articolo 300, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)" con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Articolo 4

(Validità contrattuale - Termini di adempimento - Verifiche)

VALIDITA' CONTRATTUALE

La durata complessiva dell'intero progetto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Articolo 4.bis

(Consegna, installazione e configurazione, verifica funzionale degli apparati)

4.bis.1 - Consegna

Entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione di cui al precedente articolo 4, l'Impresa provvederà a proprie spese al:

- A)** trasporto, scarico, collocazione e installazione delle apparecchiature nei locali dell'Amministrazione siti presso la Divisione N-SIS della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per il Sistema Informativo Interforze, presso il polo "Anagnina" ubicato in via Torre di Mezzavia, 9/121 – 00173 Roma;
- B)** redazione e successiva consegna di un documento attestante l'avvenuta esplicitazione delle attività di cui al precedente capoverso, controfirmato per approvazione dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano".

Il mancato rispetto dei tempi previsti al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

4.bis.2 - Installazione, configurazione e approntamento alla verifica funzionale/inventariale delle apparecchiature

L'Impresa, entro il medesimo termine di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, dovrà approntare, alla verifica inventariale/funzionale, le apparecchiature oggetto di fornitura, a seguito dell'avvenuta installazione e posa in opera dei sistemi nel sito di Roma, nonché della configurazione ed assistenza all'avviamento dei medesimi, attività preparatorie, queste ultime, per la loro successiva messa in esercizio.

Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

La fornitura deve prevedere un servizio di "disk retention" secondo il quale i dischi contenenti dati, che necessitano di essere sostituiti per malfunzionamenti, non debbano essere resi al servizio di supporto dell'offerente ma vengono trattenuti dall'Amministrazione.

4.bis.3 – Piano dei Test - Verifica inventariale/funzionale

4.bis.3.1- Piano dei test

Entro il medesimo termine di cui al precedenti Paragrafo 4.bis.1 e Paragrafo 4.bis.2, l'Impresa dovrà presentare un "Piano dei test" contenente un efficiente programma di "test" e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del sistema fornito.

Tale "Piano dei test", che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall'Amministrazione per mezzo del proprio Direttore dell'esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso. Nel caso in cui la valutazione del "Piano dei Test" risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto "Piano dei Test" non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'esito di tale verifica sarà comunicato all'Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione.

4.bis.3.2- Verifica inventariale/funzionale

La verifica inventariale/funzionale finale delle apparecchiature oggetto di fornitura sarà eseguita presso i luoghi di consegna direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di approntamento alla verifica di cui al precedente Paragrafo.

La verifica di conformità della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell'offerta tecnica dell'Impresa, documento che costituisce parte integrante del presente contratto, oltre ad ogni altra prova e verifica, anche funzionale, che il Direttore dell'esecuzione del contratto riterrà necessaria.

A questo fine, l'Impresa dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria e mettere a disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l'effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.

Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall'Amministrazione.

Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo avente data certa entro 30 giorni dalla data della verifica stessa.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell'Impresa fino alla data di approvazione della verifica finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell'Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

Articolo 4.ter

(Servizi di assistenza - Manutenzione correttiva – Livelli di Servizio)

4.ter.1 – Servizi di assistenza e manutenzione correttiva

L'Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte

dell'Amministrazione dell'avvenuta verifica finale favorevole, di cui al precedente articolo 4.bis.3.2, , erogherà un servizio di assistenza e di manutenzione correttiva finalizzati al ripristino delle complete funzionalità, mediante messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione ed esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento degli apparati di proprietà dell'Amministrazione, con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti al successivo Paragrafo "Livelli di Servizio".

Inoltre, l'Impresa provvederà a realizzare gli interventi oltre che su tutte le eventuali componenti opzionali offerte, anche al sistema operativo, all'eventuale "software di base" e al "firmware" costituenti le apparecchiature, nonché assicurerà, per tutto il periodo di durata del contratto, la fornitura di tutte le "Release" e versioni successive dei componenti "software" emesse dal produttore degli apparati forniti.

Il ripristino degli apparati deve avvenire a fronte di un guasto, blocco o altro inconveniente non bloccante, intendendosi per guasto qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità delle funzionalità del sistema in questione o, in ogni caso, qualsiasi difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori rispetto a quelli dei livelli di servizio di cui al successivo Paragrafo, sarà facoltà dell'Amministrazione concederli.

Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico dell'Impresa.

Quanto reintegrato dovrà essere oggetto di verifica tecnica da parte dell'Amministrazione.

Qualora l'Impresa non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia e all'effettuazione degli interventi di manutenzione, saranno applicate le penalità di cui al successivo Articolo 11.

Dal conteggio delle predette penalità saranno esclusi i periodi compresi tra la data di comunicazione dell'approntamento alla verifica del materiale sostituito o riparato in garanzia e la data di ricezione, da parte dell'Impresa, della comunicazione della verifica negativa.

Il tempo intercorso dalla notifica dell'avaria al giorno di ripresentazione del materiale alla verifica comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.

L'interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.

Gli interventi di manutenzione saranno attivati su richiesta dell'Amministrazione mediante richiesta alla "Linea dedicata" di cui al successivo articolo 5, messa a disposizione dall'Impresa, comunicando il numero identificativo della chiamata e tutte le altre informazioni necessarie per eseguire l'intervento.

4.ter.2 – Livelli di servizio manutenzione correttiva in assistenza

L'Impresa deve garantire il rispetto dei seguenti livelli di servizio:

Durata:	36 mesi
Modalità:	On Site
Copertura:	7gg su 7, H24
Tempo di risoluzione	TR1A – 8 ore TR1B – 16 ore TR2A – 24 ore TR2B – 24 ore
Incidenza dei casi	TR1A – 95% TR1B – 5% TR2A – 95% TR2B – 5%

intendendosi:

- **Tempo di ripristino TR1A e TR1B:** tempi entro i quali il fornitore dovrà provvedere all'intervento di manutenzione per riportare l'"HW e /o SW" alla piena funzionalità nei casi di gravità "1" - Guasto bloccante - in cui l'intero "HW e/o SW" è indisponibile agli utenti e/o gravemente degradato e/o è impossibile far funzionare le operazioni di "sistema" o le applicazioni "mission critical";
- **Tempo di ripristino TR2A e TR2B:** tempi entro i quali il fornitore dovrà provvedere all'intervento di manutenzione per riportare l'"HW e /o SW" alla piena funzionalità nei casi di gravità "2" - Guasto non bloccante per cui le funzioni non critiche dell'"HW e/o del SW" sono indisponibili agli utenti e/o gravemente degradate oppure funzioni critiche sono lievemente degradate e/o il "sistema" è pienamente operativo, ma si riscontrano errori che non incidono sulla utilizzabilità;

- **Incidenza casi TR1A e TR1B:** incidenza degli interventi da chiudere entro i tempi indicati nel “Tempo di ripristino TR1A e TR1B”;
- **Incidenza casi TR2A e TR2B:** incidenza degli interventi da chiudere entro i tempi indicati nel “Tempo di ripristino TR1A e TR2B”;

In particolare, il “TR1A” indica il primo intervallo massimo richiesto tra il tempo di apertura del “ticket” e il tempo di termine dell’intervento di manutenzione riportato nel “Rapporto di intervento” (il tempo indicato include sia il tempo previsto per l’intervento presso l’Amministrazione, sia il tempo eventualmente necessario per la riparazione), mentre il “TR1B” indica il secondo intervallo massimo richiesto tra il tempo di apertura del “ticket” e il tempo di termine dell’intervento di manutenzione riportato nel “Rapporto di intervento”.

A titolo esemplificativo, con il tempo “TR1A” ci si riferisce alle condizioni relative al 95% dei casi, mentre nei rimanenti 5% dei casi si applica il tempo “TR1B”.

Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

Articolo 5

(Linea dedicata e livelli di servizio)

5.1 – Linea dedicata

Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di manutenzione oggetto della fornitura, l’Impresa metterà a disposizione dell’Amministrazione una linea dedicata che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazione ed assistenza tecnica per malfunzionamento.

L’Amministrazione invierà la richiesta al predetto numero telefonico dell’Impresa che in risposta restituirà un proprio identificativo a cui verrà associato l’orario di apertura della chiamata.

Al termine di ciascun intervento, dovrà essere redatta un’apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato dell’Impresa, nella quale saranno registrati:

- il numero identificativo del prodotto per la quale è stato richiesto l’intervento;
- il numero identificativo della chiamata l’orario di apertura della chiamata;
- il luogo di esecuzione dell’intervento;
- l’ora ed il giorno di intervento;
- l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o di chiusura dell’intervento).

Tale linea dedicata dovrà essere attiva per un periodo di 36 mesi.

L'orario di servizio per il servizio in argomento è 7 gg su 7 H24. Le chiamate effettuate oltre le 20.00 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e si intenderanno come ricevute alle ore 8.00 del giorno lavorativo successivo.

5.2 - Livelli di servizio

L'Impresa dovrà garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

- 1) Risposta entro 20" per il 90% delle chiamate ricevute.

Verrà misurato il tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell'operatore. In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.

- 2) Percentuale di chiamate perdute non superiore al 5%.

L'Impresa inoltre dovrà presentare una reportistica mensile che evidenzi il numero delle chiamate ricevute, i tempi di intervento e di risoluzione, il rispetto dei livelli di servizio prescritti.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

Articolo 6

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento, unitamente alla domanda di proroga, presentare un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Articolo 7

(Rifiuto e ripresentazione alle verifiche inventariali/funzionali)

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell'esecuzione del contratto pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l'Impresa potrà, alternativamente:

- a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione della/dei nuova realizzazione/beni in sostituzione di quella rifiutata ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuova realizzazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa, restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall' Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell' Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

Articolo 8

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47 , dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

L'Impresa provvederà al deposito dei contratti di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente, l'Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio.

L'Impresa rimane in ogni caso unica e diretta responsabile della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da Aziende appaltatrici.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno, nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 9

(Modifiche e varianti tecniche)

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare - in caso di proposta da parte dell'Impresa - l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previa accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero, sulla base dei listini di mercato degli apparati ed i software di base e ambiente, di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 5% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso "extra" corrispondente alle indicazioni fornite in sede di congruità dall'Amministrazione. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Articolo 10

(Deposito cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una deposito cauzionale di € _____, pari al __, __% dell'importo contrattuale mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Articolo 11

(Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale) .

11.1 - Consegna/installazione/configurazione “Hardware” – “Piano dei Test” – Approntamento alla verifica

I ritardi maturati nelle operazioni di consegna installazione e configurazione delle apparecchiature di cui all'articolo 4, Paragrafo 4.bis.1, primo comma, della presentazione del “Piano dei Test”, di cui all'articolo 4, Paragrafo 4.bis.3.1 e all'approntamento alla verifica di cui all'articolo 4, Paragrafo 4.bis.3.2 comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

11.2 - Interventi di manutenzione sull'hardware”

Il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all'articolo 4, Paragrafo 4.ter.2 comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

<i>Livello di servizio</i>	<i>Caso di Applicazione</i>
SLA.1	Guasto bloccante: nel 95% dei casi entro 8 ore, nel 5% dei casi entro 16 ore dalla chiamata

SLA.2	Guasto non bloccante: nel 95% dei casi entro 24 ore, nel 5% dei casi entro 48 ore dalla chiamata
--------------	--

Il mancato rispetto dei termini previsti per gli SLA comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

<i>Penale</i>	<i>Livello di servizio</i>	<i>Penale</i>
PE. 1	SLA.1	Sarà corrisposta una penale pari al 0,13 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni ora solare di ritardo
PE. 2	SLA.2	Sarà corrisposta una penale pari al 0,10 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni ora solare di ritardo.

11.3 - Linea dedicata

In caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi per le attività riferite alla "Linea dedicata" di cui al precedente articolo 5, saranno applicate le seguenti penalità:

<i>Valori di Soglia</i>		Penali	
		Causale	Importi
Tempo Max Attesa	20 secondi nel 90% dei casi 60 secondi nel 10% dei casi	Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione
Chiamate Entranti perdute	Max 5%	Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione

11.4 - Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella

procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Articolo 12

(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)

Apparecchiature "hardware"

Quanto ad € IVA esclusa.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica inventariale/funzionale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica inventariale/funzionale positiva, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone (Importo totale pari a € esclusa IVA al 22%)

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di n. __ **canoni dell'importo di € _____, __, IVA esclusa**, di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, **da emettersi trimestralmente** successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all'acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (**Tracciabilità dei flussi finanziari**), recante il numero **CODICE CIG _____ e il Codice CUP _____** trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con **codice IPA: U64LLU**.

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

CODICE CUP

CODICE CIG

Conti correnti di riferimento:

Persone autorizzate ad operare sul conto:

CODICE FISCALE AZIENDA

Clausola risolutiva espressa

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell'articolo 3 comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

L'Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'Impresa s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Articolo 13

(Vizi)

L'Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inadatta all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati dall'Impresa nella documentazione allegata all'offerta.

I beni dovranno essere garantiti dall'Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all'ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206. Pertanto, l'aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 14

(Clausola dell' Amministrazione più favorita)

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell' applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

Articolo 15

(Brevetti e diritti d'autore)

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti "software" e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- o se trattasi di prodotti "software" o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
- modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.

Articolo 16

(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni). L'Impresa appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita. Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

Articolo 17

(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove codesta Impresa intenda diffondere:

- a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all' Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 18

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 19

(Spese inerenti al contratto)

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 62 del Regolamento per l' Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
- b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottoelencati documenti:

a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;

b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;

c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all'imposta di registro e l'imposta di bollo.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

Articolo 20

(Recesso dell' Amministrazione)

Ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le

parti, nonché del 10% (diecipercento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 21

(Controversie contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

Articolo 22

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in _____, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 23

(Oneri fiscali)

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 24

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'applicazione delle penali ai sensi dell' articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 11, Paragrafo 11.4, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 4, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
- articolo 4, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;
- articolo 4, Paragrafo 4.ter.2, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.2, ultimo comma;

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 11.4, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 6, comma 3;
- articolo 7, comma 4;
- articolo 8, ultimo comma ;
- articolo 10, comma 4;

- articolo 13, commi 4 e 5;
- articolo 26, comma 2.

Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 24

(Cessione del credito)

L'Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.

Articolo 25

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta

esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 26

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

Articolo 27

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 23 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Legge.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 4 – Validità contrattuale – Termini di adempimento - Verifiche;
- articolo 5 – Linea dedicata e livelli di servizio;
- articolo 6 – Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 7 - Rifiuto e ripresentazione alle verifiche inventariali e funzionali;

- articolo 8 – Adempimenti antimafia e subappalto;
- articolo 9 – Modifiche e varianti tecniche
- articolo 10 - Deposito cauzionale;
- articolo 11 – Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 13 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
- articolo 14 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- articolo 15 - Brevetti e diritti d' autore;
- articolo 16 – Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- articolo 17- Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza;
- articolo 18 – Decadenza e diritti dell'assuntore;
- articolo 20 – Recesso dell' Amministrazione;
- articolo 24 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- articolo 25- Cessione del credito;
- articolo 26 - Risoluzione in caso di condanna penale.